



TIROLER ASSICURAZIONI.

Condizioni contrattuali per l'assicurazione Vettura Sicura 1821.

KPI14, versione 01/2019

Contratto di Assicurazione per autovettura e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile.

Prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione/polizza leggere attentamente le condizioni di assicurazione.



GLOSSARIO

Esplosione	L' <i>esplosione</i> è un repentino propagarsi di energia rilasciata con l'espansione violenta di gas o vapori.
Frana	Con <i>frana</i> s'intende lo scivolamento spontaneo di masse di terra o cumuli di pietrame su uno strato sotto la superficie.
Frane in roccia/caduta massi	Con <i>frane in roccia</i> e la <i>caduta massi</i> s'intende il distacco spontaneo e la caduta di cumuli di pietrame sul terreno.
Fulmine	Il <i>fulmine</i> è l'effetto, in termini di forza e calore, sviluppato direttamente da una scarica elettrica su cose (fulmine diretto).
Grandine	Con <i>grandine</i> s'intende una precipitazione sotto forma di chicchi di ghiaccio dovuta a condizioni atmosferiche.
Incendio	L' <i>incendio</i> è una combustione con fiamma che si autoestende propagandosi con effetti dannosi (fiamme dannose).
Incidente	L'incidente è un evento diretto esterno e improvviso con azione meccanica.
Inondazione	L'inondazione è l'allagamento del terreno del luogo assicurato <ul style="list-style-type: none">- dovuta a precipitazioni atmosferiche straordinarie,- dovuta a ristagni nei canali a seguito di precipitazioni atmosferiche straordinarie,- dovuta a fuoriuscita dalle sponde di acque di superficie stagnanti o correnti.
Periodo assicurativo	Il periodo assicurativo è un anno, anche laddove il contratto prevede il frazionamento del premio. Salvo il caso di una durata contrattuale inferiore a un anno.
Sinistro	Per "sinistro" si intende l'evento dannoso coperto dall'assicurazione.
Sottoassicurazione	Una sottoassicurazione si configura quando la somma assicurata (base di calcolo) è inferiore al valore assicurabile (valore a nuovo) dell'intero veicolo. In questo caso l'indennizzo calcolato in base alle disposizioni dell'articolo 5 viene ridotto in funzione della proporzione che intercorre tra la somma assicurata e il valore assicurabile.
Sovraccarico di neve	Con <i>sovraccarico di neve</i> s'intende la forza esercitata da ammassi statici di neve o di ghiaccio depositatisi spontaneamente.
Tempesta	Con <i>tempesta</i> s'intende un movimento di aria dovuto a condizioni atmosferiche, che supera i 60 km/h nel luogo assicurato.
Valanghe	Le <i>valanghe</i> sono masse di neve o di ghiaccio che si staccano da pendii montani.

Condizioni di Assicurazione

Avvertenza relativa alle condizioni di assicurazioni:

Sono valevoli le condizioni generali per l'assicurazione KASKO e le condizioni particolari relative all'assicurazione KASKO. Le disposizioni particolari ivi contenute valgono solo se espressamente concordate nella proposta e documentate nella polizza.

Sezione I:

Condizione particolare per l'assicurazione KASKO per autovetture, familiari e autocarri fino a 1 tonnellata di carico utile

1. Disposizioni generali

1.1 Valore a nuovo/responsabilità civile per danni derivati da incendio

Clausola del valore a nuovo

In caso di danno totale o furto del veicolo entro 12 mesi dalla data di prima immatricolazione del mezzo assicurato, l'impresa di assicurazioni si impegna, nell'ambito della somma assicurata in polizza, a rimborsare il valore a nuovo massimizzato in base al prezzo di acquisto del veicolo.

Quando il furto riguardi solo componenti del veicolo, la compagnia assicuratrice rimborsa anche il valore a nuovo dei pezzi.

Responsabilità civile verso terzi per danni derivati da incendio

L'impresa di assicurazioni rimborsa il contraente per gli obblighi di risarcimento che questi abbia verso terzi in conseguenza di danni a beni mobili o immobili dovuti all'incendio del veicolo assicurato o all'esplosione del carburante presente nel serbatoio.

L'indennizzo massimo per evento non può superare il limite di EUR 250.000,-.

Questa garanzia assicurativa è comunque sussidiaria rispetto all'assicurazione RC.

La presente garanzia integrativa non si applica

- quando il danno sia riconducibile a rifornimento o svuotamento del serbatoio non eseguito a norma di legge
- ai danni prodotti a cose che il contraente abbia in uso o in custodia, fatta eccezione per gli immobili presi in locazione dal contraente
- ai danni dovuti a inquinamento ambientale (inquinamento idrico, atmosferico e del suolo causato da sostanze solide, liquide o gassose)

1.2 Colpa grave ai sensi del diritto italiano

È assicurata la colpa grave ai sensi del diritto italiano.

Con il presente accordo particolare rimangono impregiudicati le esclusioni del rischio di cui all'art. 6 e gli obblighi di cui all'art. 7 delle Condizioni generali di assicurazione autoveicoli kasko (AKKB).

1.3 Imposta sulle entrate (IVA)

S'intende parimenti assicurato l'accordo supplementare di seguito precisato **se documentato in polizza**.

A fronte della dichiarazione resa dal Contraente nella domanda, secondo la quale il medesimo rinuncia al rimborso dell'imposta sulle entrate (IVA), è concesso uno sconto sul premio dovuto per l'assicurazione autoveicoli kasko.

Di conseguenza, in caso di sinistro non è previsto il pagamento dell'imposta sulle entrate (IVA).

2. Disposizioni particolari relative a Kasko totale per autovetture, familiari e autocarri fino a 1 t di carico utile

S'intende parimenti assicurato l'accordo supplementare di seguito precisato se documentato in polizza.

2.1 Sistema bonus kasko per autovetture, familiari e autocarri fino a 1 t di carico utile

Alla presente assicurazione Kasko totale si applica il sistema bonus kasko.

Se nel corso del periodo in esame (1.10. - 30.9.) non si è verificato alcun danno a seguito di incidente o atti vandalici, alla scadenza annuale dal primo gennaio successivo al periodo predetto il premio viene computato in funzione della classe immediatamente inferiore (in base al sistema bonus di TIROLER) **(con un'assicurazione di durata minima di nove mesi ovvero di sei mesi in caso di prima domanda).**

Per ogni sinistro (incidente o atto vandalico) occorso nel periodo in esame, alla scadenza annuale dal primo gennaio successivo al periodo predetto il premio subirà un incremento di due classi.

Il sistema Bonus/Malus di TIROLER

Classe in Italia	Percentuale di premio	Classe in Italia	Percentuale di premio
14	100%	07	60%
13	90%	06	50%
12	80%	05	50%
11	80%	04	50%
10	70%	03	50%
09	70%	02	50%
08	60%	01	50%

2.2 Kasko totale (con franchigia minima semplice)

Entità della garanzia

- 2.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
- 2.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
- 2.2.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
- 2.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
- 2.2.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
- 2.2.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
- 2.2.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
- 2.2.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
- 2.2.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
- 2.2.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2
- 2.2.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1

Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro

2.3 Kasko totale (con franchigia minima duplice)

Entità della garanzia

- 2.3.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
- 2.3.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
- 2.3.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
- 2.3.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
- 2.3.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
- 2.3.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
- 2.3.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
- 2.3.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
- 2.3.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
- 2.3.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2
- 2.3.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1

Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

2.4 Kasko totale (con franchigia minima quadrupla)

Entità della garanzia

- 2.4.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1
- 2.4.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2
- 2.4.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3
- 2.4.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4
- 2.4.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3
- 2.4.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere
- 2.4.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate
- 2.4.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso
- 2.4.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)
- 2.4.10 Atti intenzionali o dolosi di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.2.2
- 2.4.11 Incidente secondo AKKB, art.1, punto 1.2.1

Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 800,- per sinistro

3. Disposizioni particolari per la Kasko base

L'accordo supplementare riportato qui di seguito si intende assicurato solo se espressamente richiamato in polizza.

3.1 Kasko base (con franchigia minima semplice)

Entità della garanzia

3.1.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

3.1.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

3.1.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

3.1.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro

3.2 Kasko base (con franchigia minima duplice)

Entità della garanzia

3.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

3.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

3.2.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

3.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Franchigia: 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

4. Disposizioni particolari per la Kasko parziale

L'accordo supplementare riportato qui di seguito si intende assicurato solo se espressamente richiamato in polizza.

4.1 Kasko parziale (con franchigia minima semplice)

Entità della garanzia

4.1.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

4.1.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

4.1.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

4.1.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

4.1.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3

La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.

4.1.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere

4.1.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate

4.1.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso

4.1.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Punti 4.1.1 – 4.1.8: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 200,- per sinistro

Punto 4.1.9: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

4.2 Kasko parziale (con franchigia minima duplice)

Entità della garanzia

4.2.1 Eventi naturali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.1

4.2.2 Incendio, esplosione secondo AKKB, art.1, punto 1.1.2

4.2.3 Furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei secondo AKKB, art.1, punto 1.1.3

4.2.4 Collisione del veicolo con selvaggina da pelo e danni causati da martore a tubi, cavi, materiale isolante e di rivestimento; non sono coperti i danni consequenziali secondo AKKB, art.1, punto 1.1.4

4.2.5 Rottura vetro secondo AKKB, art.1, punto 3

La franchigia non si applica in caso di riparazione senza sostituzione.

4.2.6 Collisione del veicolo in movimento con animali di ogni genere

4.2.7 Valanghe dal tetto, masse ghiacciate

4.2.8 Perdita di oggetti d'uso personale fino alla concorrenza di EUR 400,- in caso di furto con scasso

4.2.9 Collisione del veicolo parcheggiato con veicoli sconosciuti (danni da parcheggio)

Gli opitonals sono assicurati senza sovrappremio fino alla concorrenza di EUR 400,-.

Punti 4.2.1 – 4.2.8: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 400,- per sinistro

Punto 4.2.9: **Franchigia:** 5% del danno, minimo EUR 800,- per sinistro

Sezione II: Condizioni Generali di Assicurazione

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE KASKO PER VEICOLI A MOTORE

Articolo 1	Oggetto dell'assicurazione
Articolo 2	Concetto di "sinistro"
Articolo 3	Validità territoriale della polizza
Articolo 4	Periodo assicurativo; scadenze di pagamento dei premi, decorrenza della copertura assicurativa in generale e copertura provvisoria
Articolo 5	Indennizzo
Articolo 6	Rischi esclusi
Articolo 7	Obblighi del contraente prima e dopo il sinistro
Articolo 8	Franchigia
Articolo 9	Scadenze e condizioni di pagamento delle prestazioni assicurative; termini di prescrizione
Articolo 10	Rivalsa (limiti del diritto di regresso dell'impresa di assicurazioni)
Articolo 11	Presupposti per l'avvio di una procedura peritale; regole procedurali
Articolo 12	Variazione del premio (adeguamento tariffario)
Articolo 13	Validità della polizza di assicurazione; recesso in caso di sinistro; cessazione del rischio; cessione del veicolo
Articolo 14	Alienazione o cessione in pegno dei diritti relativi alla prestazione assicurativa
Articolo 15	Rivendicazione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione (foro competente)
Articolo 16	Diritti e doveri di altri aventi diritto
Articolo 17	Modalità di dichiarazione/denuncia
Articolo 18	Diritto applicabile

Articolo 1 Oggetto dell'assicurazione

1. L'assicurazione copre i danni derivanti da danneggiamento, distruzione e perdita del veicolo e delle sue parti, conservate all'interno o al medesimo fissate.
 - 1.1. La polizza Kasko Base opera nei casi di
 - 1.1.1 danni prodotti dai seguenti eventi naturali:

azione diretta di un fulmine, crolli e cadute massi, frane, valanghe, sovraccarico di neve, grandine, alluvioni, inondazioni e tempeste **(con movimenti atmosferici delle masse d'aria a velocità superiori ai 60 km/h)**.

La polizza comprende anche i danni prodotti da oggetti scagliati sopra o contro il veicolo dai suddetti agenti atmosferici.

Sono esclusi dalla copertura i danni riconducibili ad un comportamento del conducente indotto dal verificarsi degli eventi naturali sopra elencati;
 - 1.1.2 esplosione o incendio;
 - 1.1.3 furto, rapina o uso non autorizzato da parte di estranei;
 - 1.1.4 collisione del veicolo in movimento con selvaggina da pelo su strade pubbliche
 - 1.2. La polizza Kasko Totale opera inoltre nei casi di
 - 1.2.1 incidente (evento diretto esterno e improvviso con azione meccanica); **non sono assicurati i danni da frenata, dall'uso e i meri danni da rottura;**
 - 1.2.2 atti intenzionali o dolosi di estranei
2. Il veicolo è assicurato nella versione indicata nella domanda di assicurazione; ciò vale anche per gli accessori e gli equipaggiamenti speciali.
3. Nella polizza Kasko Totale sono assicurati, indipendentemente dalla causa che li ha prodotti, anche i danni da rottura del parabrezza, dei cristalli laterali e posteriori; **nella polizza Kasko Base, solo previo specifico accordo.**

Articolo 2 Concetto di "sinistro"

Per "sinistro" si intende l'evento dannoso coperto dall'assicurazione.

Articolo 3 Estensione territoriale della polizza

1. **La polizza assicurativa è operante per l'Europa geografica, in ogni caso per quei Paesi che hanno sottoscritto la "Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati" del 30 maggio 2002, GU n. L 192 del 31 luglio 2003, p. 23 (v. allegato).**
2. In caso di trasporto del veicolo via acqua, la copertura assicurativa non subisce interruzioni se i luoghi di imbarco/sbarco rientrano nell'ambito di applicazione territoriale. **Qualora il luogo di destinazione non rientri nel predetto ambito, la copertura assicurativa cessa con l'espletamento delle procedure di carico.**

Articolo 4 Periodo assicurativo; scadenze di pagamento dei premi, decorrenza della copertura assicurativa in generale e copertura provvisoria

1. **Salvo quando stipulato per periodi più brevi**, il periodo assicurativo è un anno, anche laddove il contratto prevede il frazionamento del premio annuale.
2. Alla consegna della polizza il contraente deve versare il premio o la prima rata di premio, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni (pagamento della polizza). I premi successivi, comprensivi di diritti e tassa sulle assicurazioni, devono essere liquidati entro il termine indicato in polizza, ovvero entro le scadenze pattuite qualora sia stato convenuto il frazionamento del premio.
3. **In caso di mora l'impresa di assicurazioni può essere esonerata dalla prestazione. La legge disciplina condizioni e limiti di tale esonero (v. §§ 38, 39 e 39a della legge austriaca sul contratto di assicurazione (VersVG).**
4. L'assicurazione ha inizio con il pagamento del premio (punto 2) e comunque non prima della data convenuta. Quando il pagamento del primo premio o del premio unico sia dovuto solo in seguito, ma poi comunque versato entro 14 giorni o senza ulteriori ritardi colposi, la copertura assicurativa opera a partire dalla data concordata per l'inizio della garanzia.
5. **Qualora l'assicurazione abbia inizio già prima del pagamento del premio (copertura provvisoria), è necessario il rilascio di una dichiarazione espressa da parte dell'impresa di assicurazioni.**
La copertura provvisoria termina, in caso di accettazione della domanda, con il pagamento del premio. Essa decade quando la domanda sia accolta senza modifiche e il contraente sia in mora, colposa, nel pagamento del primo premio o del premio unico (punto 3).
L'impresa di assicurazioni ha facoltà di recedere dalla copertura provvisoria con un preavviso di due settimane. Alla stessa spetta in questo caso la quota parte di premio relativa al periodo coperto.

Articolo 5 Indennizzo

L'impresa di assicurazioni indennizza il contraente (**detratta l'eventuale franchigia pattuita di cui all'articolo 8**) per un importo calcolato in base ai seguenti punti:

1. Indennizzo per danno totale
 - 1.1 Si ha danno totale quando, in seguito ad un evento rientrante fra le condizioni di copertura assicurativa,
 - vi sia la distruzione o
 - la perdita del veicolo, non ritrovato entro due mesi dalla denuncia di sinistro
 - i costi previsti per la riparazione, compresi i valori residui, superino l'importo risultante da quanto indicato al punto 1.2. Per l'accertamento del valore residuo realizzabile TIROLER VERSICHERUNG V.a.G. incaricherà centri specializzati.
 - 1.2 L'impresa di assicurazioni indennizza il contraente per quell'importo che il medesimo avrebbe dovuto sborsare, all'epoca del sinistro, per l'acquisto di un veicolo di ugual genere e qualità nelle stesse condizioni di usura (valore di riacquisto). **L'importo è al netto del valore del veicolo danneggiato.**
2. Indennizzo per danni parziali
 - 2.1 **Quando il danno non sia totale (punto 1.1.), l'impresa di assicurazioni**
 - **rimborsa al contraente i costi di riparazione e le necessarie spese di semplice spedizione o trasporto dei pezzi di ricambio;**
 - **in caso di cessione del veicolo danneggiato, le spese di ripristino previste, e comunque per un importo non superiore alla differenza fra il valore di riacquisto del veicolo e il valore del veicolo danneggiato (minusvalenza oggettiva);**
 - **le necessarie spese di recupero del veicolo e trasporto del medesimo sino all'officina più prossima in grado di procedere correttamente all'esecuzione dell'intervento di riparazione. Tali spese sono rimborsate solo quando non siano previsti indennizzi da parte di terzi (es. ÖAMTC, ARBÖ, altra compagnia assicurativa...) e quando non vi siano altre organizzazioni obbligate a concedere tali rimborsi in virtù di obblighi contrattuali (copertura sussidiaria).**
 - 2.2 **Limitatamente a pneumatici, batteria e verniciatura, l'importo delle spese relative ai pezzi di ricambio e alla verniciatura sarà diminuito di un importo conforme agli anni e all'usura del veicolo (nuovo per vecchio) fino allo scadere del terzo anno dalla data di prima immatricolazione. Sulle autovetture, sugli autoveicoli ad uso promiscuo e sugli autocarri di carico utile fino a 1 tonnellata, tale detrazione non si applica.**
 - 2.3 **L'impresa non concede indennizzi per modifiche, migliorie, riparazioni di pezzi soggetti ad usura, perdita di valore o funzionalità, mancato uso del veicolo o noleggio di auto sostitutiva.**

- 2.4 In caso di rottura dei cristalli anteriori (parabrezza), laterali e posteriori di autovetture, di autoveicoli ad uso promiscuo e di autocarri fino a 1 tonnellata, l'impresa di assicurazioni rimborsa di norma al contraente la riparazione del vetro. **La sostituzione è garantita solo previa ispezione di un perito dell'impresa di assicurazioni.**
3. I pezzi vecchi (anche la carcassa) del veicolo restano al contraente. Il loro valore corrente è considerato in detrazione nel calcolo dell'indennizzo pagato dall'assicurazione.
4. Gli oggetti sottratti o rubati rinvenuti solo dopo che siano scaduti due mesi dal ricevimento della denuncia di sinistro, diventano proprietà dell'impresa di assicurazioni.
5. In caso di ritrovamento del veicolo, le spese effettivamente sostenute per il recupero sono rimborsate **nella misura massima del 2% del valore di riacquisto senza detrazione dell'importo pattuito a titolo di franchigia.**
6. **I punti dall'1 al 4 si applicano per analogia anche all'equipaggiamento speciale specificato nella polizza e agli accessori del veicolo assicurato indicati nella polizza stessa a condizioni che tale equipaggiamento speciale o tali accessori siano conservati all'interno del veicolo chiuso a chiave o saldamente fissati allo stesso.**
7. Eventuali costi esulanti quanto previsto ai punti 1, 2 e 5 sono rimborsati solo se sostenuti dietro esplicita istruzione dell'impresa di assicurazioni.
8. Un indennizzo per riparazione è concesso solo se il veicolo è stato regolarmente riparato. **Non sono previsti diritti di riscatto per riparazione del mezzo.**
9. **Per l'assicurazione di veicoli usati l'impresa presta la propria garanzia esclusivamente sulla scorta di un'ispezione precedente al sinistro condotta dal club automobilistico austriaco (ÖAMTC), dalla società TOP-Report o da un altro perito dell'impresa di assicurazioni medesima.** Il documento di ispezione raccoglie i dati relativi alle condizioni del veicolo, tutti gli eventuali danni pregressi e riporta la conferma del richiedente. L'importo rimborsato a titolo di indennizzo delle spese di riparazione è diminuito dei costi fittizi di riparazione del danno pregresso. **Eventuali incorrettezze dei dati comportano la perdita della tutela assicurativa.** Un veicolo è considerato usato quando la data di stipula del contratto non coincide con la data di prima immatricolazione del mezzo. L'impresa di assicurazioni ha comunque facoltà di disporre un'ulteriore ispezione del mezzo ad opera di un perito automobilistico.
10. Si verifica sottoassicurazione quando il valore assicurato dichiarato in polizza (base di calcolo) risulta inferiore al valore assicurabile (valore del mezzo nuovo) dell'intero veicolo. In questa ipotesi, **l'indennizzo di cui all'articolo 5 è ridotto in proporzione del rapporto fra valore assicurato e valore assicurabile.**

Articolo 6 Rischi esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa gli eventi,

1. prodottisi nella preparazione o nel compimento, da parte del contraente, di atti illeciti punibili caratterizzati da dolo;
2. prodottisi con l'utilizzo del veicolo in gare sportive incentrate sul raggiungimento di velocità massime o sull'apprendimento di abilità rischiose (p. es. *drifting*), ovvero nel corso del relativo allenamento;
3. prodottisi nell'ambito di corse private su circuiti di gara autorizzati;
4. correlati direttamente o indirettamente ad agitazioni, disordini interni, eventi bellici, ordini superiori ed eventi sismici;
5. prodottisi per effetto di radiazioni ionizzanti ai sensi di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di protezione dalle radiazioni (Strahlenschutzgesetz) dell'8 luglio 1969, pubblicata sulla gazzetta ufficiale austriaca BGBl. n. 227/69, e successive modifiche e integrazioni;
6. causati direttamente o indirettamente, risultanti da atti terroristici, o in qualsiasi modo correlati ad atti terroristici di ogni genere. Per atto terroristico ai sensi del presente punto 6 si intende un uso della forza, a scopo politico, religioso, ideologico o etnico, compiuto o anche solo minacciato da uno o più gruppi di persone agenti in nome proprio, per conto altrui o in collaborazione con una o più organizzazioni o governi con l'intento di influire su un governo e/o generare paure e timori nell'opinione pubblica o in parte della popolazione. Sono inoltre esclusi dalla garanzia gli eventi dannosi causati direttamente o indirettamente, risultanti da o correlati ad atti destinati a contenere, prevenire o sopprimere atti terroristici o in qualsivoglia riferiti agli stessi.

Articolo 7 Obblighi del contraente prima e dopo il sinistro

1. Per obblighi destinati, in caso di violazione al momento del sinistro, a produrre l'esonero dell'impresa di assicurazione dall'obbligo della prestazione (§ 6. 1 e 1 a della legge austriaca in materia di assicurazioni VersVG), si intendono gli obblighi di rispettare gli accordi pattuiti sull'uso del veicolo;
2. Per obblighi da adempiere allo scopo di ridurre i rischi o prevenire l'aggravamento di un rischio nei confronti dell'impresa di assicurazioni e atti, in caso di violazione al momento del sinistro, a sollevare l'impresa di assicurazione dall'obbligo della prestazione (§ 6. 2 VersVG) si intendono,
 - 2.1 l'obbligo per il conducente di essere in ogni caso in possesso del permesso di guida previsto per la conduzione del veicolo su strade pubbliche; l'obbligo vige anche quando il veicolo non sia condotto su strade pubbliche;
 - 2.2 l'obbligo per il conducente di non trovarsi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
L'obbligo alla prestazione rimane nei confronti del contraente e di altri eventuali aventi diritto, qualora per questi non sia stato possibile senza colpa riconoscere la violazione degli obblighi.
 - 2.3 l'obbligo che il veicolo assicurato abbia idonei pneumatici invernali secondo le prescrizioni di legge.
3. Per obblighi atti, in caso di violazione successiva al verificarsi del sinistro, a liberare l'impresa di assicurazioni dall'obbligo alla prestazione (§ 6 c. 3 VersVG) si intendono

- 3.1 **l'obbligo di presentare all'impresa di assicurazioni entro e non oltre una settimana da quando il contraente ne venga a conoscenza,**
- **la denuncia di sinistro con una descrizione il più possibile dettagliata del fatto e**
 - **l'informazione sull'avviamento di una procedura amministrativa o giudiziaria correlata all'evento dandone comunicazione scritta;**
- 3.2 **l'obbligo di contribuire, nei limiti del possibile, all'accertamento del fatto;**
- 3.3 **l'obbligo, per il contraente, di richiedere all'impresa di assicurazioni, preliminarmente all'avvio degli interventi di riparazione o disposizione del veicolo danneggiato, l'autorizzazione a procedere, nei limiti di quanto sia possibile, a ragione, presumere dal medesimo;**
- 3.4 **l'obbligo, per il contraente o il conducente, di denunciare prontamente al più vicino posto di polizia il danno causato da furto, rapina, veicolo sconosciuto, uso non autorizzato da parte di estranei, atti intenzionali o dolosi di estranei, incendio, esplosione o impatto con animali selvatici.**
4. **Al verificarsi del sinistro, il contraente è tenuto, conformemente alle sue possibilità, ad adoperarsi onde scongiurare o ridurre il danno attenendosi alle istruzioni fornite dall'impresa di assicurazioni. Quando le circostanze lo consentano, il contraente ha l'obbligo di chiedere istruzioni in merito.**
- Quando il contraente violi tali obblighi, decade per l'impresa di assicurazioni l'obbligo di prestazione ai sensi dell'art. 62 par. 2 della suddetta legge in materia (§ 62 c. 2 VersVG).**

Articolo 8 Franchigia

Per ciascun veicolo e per ciascun evento è prevista una franchigia dell'importo definito in polizza.

In caso di restituzione degli oggetti di cui l'impresa di assicurazioni sia divenuta proprietaria ai sensi dell'art. 5 punto 4, quest'ultima è tenuta a rimborsare la franchigia considerata nella prestazione assicurativa fino ad un importo pari a quanto conseguito con la vendita.

Articolo 9

Scadenze e condizioni di pagamento delle prestazioni assicurative; termini di prescrizione

1. La prestazione assicurativa è dovuta al termine delle indagini necessarie all'accertamento.
2. **In caso di danno parziale, la prestazione è tuttavia dovuta solo dietro presentazione di una fattura relativa al regolare ripristino del bene ossia dietro presentazione di un documento comprovante la cessione del bene danneggiato.**
In caso di furto, sequestro o rapina, la prestazione non è dovuta prima dello scadere dei due mesi previsti (art. 5 punto 4).
3. La scadenza dei termini di prestazione opera tuttavia se il contraente abbia richiesto all'impresa di assicurazioni, allo scadere dei due mesi dalla domanda di indennizzo, una dichiarazione destinata a chiarire i motivi della mancata conclusione delle indagini e se l'impresa non ottemperi a questa richiesta entro un mese.
4. Ove sia accertato l'obbligo di prestazione dell'impresa di assicurazioni ma, per motivi non imputabili al contraente, non sia possibile accertare entro un mese dal ricevimento della denuncia di sinistro l'entità della prestazione dovuta, **su richiesta del contraente l'impresa di assicurazioni è tenuta al versamento di adeguati anticipi.**
Lo scadere dei termini è sospeso quando la conclusione delle indagini sia ostacolata per colpa del contraente.
5. **L'impresa di assicurazioni ha facoltà di rinviare i pagamenti,**
 - **quando sussistano dubbi circa l'autorizzazione del contraente a ricevere il pagamento, fino alla produzione dei necessari documenti giustificativi;**
 - **quando un'indagine di polizia o penale sia intentata contro il contraente in relazione al sinistro, fino alla conclusione dell'indagine stessa;**
6. **Per quanto riguarda i termini di prescrizione, si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 della legge sulle assicurazioni (§ 12 VersVG).**

Articolo 10

Rivalsa (limiti del diritto di regresso dell'impresa di assicurazioni)

L'art. 67 della legge in materia di assicurazioni (VersVG) si applica nei confronti del conducente autorizzato / passeggero autorizzato solo quando, a parità di fatti, l'esonero dalle prestazioni fosse stato opponibile anche nei confronti di un contraente (conducente del veicolo e passeggero).

Sono conducenti/passeggeri autorizzati quelle persone che conducono il veicolo o ne vengono trasportati per volontà del contraente o del soggetto autorizzato a disporre del mezzo.

Articolo 11

Presupposti per l'avvio di una procedura peritale; regole procedurali

1. **In caso di vertenza fra l'impresa di assicurazioni e il contraente circa l'ammontare del danno o l'entità dei necessari interventi di riparazione, ciascuna parte può richiedere l'intervento decisionale di un comitato di periti.**
2. **L'impresa di assicurazioni e il contraente nominano ciascuno un consulente giurato, iscritto all'albo dei consulenti tecnici del tribunale per la circolazione dei mezzi di trasporto. Quando una delle parti contraenti non nomini un**

perito entro due settimane dall'invito scritto, questi viene designato dal Tribunale competente. Prima del loro intervento, i due periti nominano, d'intesa fra loro, un altro perito in qualità di presidente, chiamato a decidere, entro i limiti definiti dalle perizie dei due consulenti tecnici di parte, quando gli stessi non addividengano ad un accordo o l'accordo raggiunto sia solo parziale. In caso di mancata intesa sulla nomina del presidente, lo stesso è designato dal Tribunale competente.

3. Il comitato tecnico ha l'obbligo di redigere un verbale della propria attività e di motivare per iscritto la propria decisione.
4. Gli atti del procedimento sono conservati dall'impresa di assicurazioni.
5. **Le spese peritali relative all'intervento del comitato di consulenti tecnici sono a carico dell'impresa di assicurazioni e del contraente in proporzione al rapporto fra parte soccombente e vincente.**

Articolo 12

Variazione del premio (adeguamento del premio)

1. **In concomitanza con la scadenza annuale il premio può subire un aumento o una riduzione pari alla percentuale di variazione dell'indice dei "Prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" ((base 1995 = 100%)) pubblicato dall' Istituto nazionale di statistica (ISTAT), Via Cesare Balbo 16, 00184 - Roma .Per calcolare la percentuale di variazione fa fede il valore dell'indice in atto quattro mesi prima della scadenza principale del premio. L'indice è pubblicato sulla home page del sito www.istat.it.**
Il mancato aumento del premio per uno o più anni assicurativi può influire sugli adeguamenti operati negli anni successivi. In caso di abbassamento dell'indice la riduzione del premio alla scadenza annuale è comunque dovuta.
2. **Il premio può subire gli aumenti di cui al punto 1 trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza della polizza e, successivamente, ad intervalli non inferiori ad un anno. Questi diventano effettivi solo dopo essere stati notificati al contraente dall'impresa di assicurazioni. Trova applicazione il § 6, c. 2, punto 4 della legge austriaca in materia di tutela dei consumatori (Konsumentenschutzgesetz).**
3. **In caso di aumento del premio conforme alle clausole di cui al punto 1, il contraente può recedere dal contratto di assicurazione entro 30 giorni dalla notifica motivata dell'aumento trasmessa dall'impresa di assicurazioni. Il recesso produce effetti allo scadere di 30 giorni e comunque non prima dell'entrata in vigore dell'aumento del premio.**
4. Nella comunicazione indirizzata al contraente l'impresa di assicurazioni ha l'obbligo di specificare con chiarezza e precisione i motivi dell'adeguamento del premio. L'impresa di assicurazioni deve altresì ricordare al contraente che può esercitare il diritto di recesso laddove non intenda l'aumento come strettamente correlato all'indice dei prezzi al consumo pubblicato dall'istituto nazionale austriaco di statistica (Bundesanstalt Statistik Austria).

Articolo 13

Validità della polizza di assicurazione; possibilità di recesso successivo alla denuncia di sinistro; cessazione del rischio; cessione del veicolo

1. **I contratti, la cui durata convenuta è di almeno un anno, vengono prorogati con cadenza annuale, se non disdetti entro 30 giorni dalla loro scadenza. Se il periodo di validità del contratto è inferiore ad un anno, il rapporto contrattuale cessa senza che sia necessaria la disdetta.**
2. **Verificatosi un sinistro, sia l'impresa di assicurazioni sia anche il contraente possono recedere dal contratto. Il diritto di recesso deve essere esercitato entro 30 giorni dal termine delle trattative afferenti l'indennizzo. Il contraente può dare disdetta con effetto immediato o alla fine del periodo di assicurazione in corso. L'impresa di assicurazioni deve dare disdetta con un preavviso di 30 giorni. Se il contraente avanza pretese in mala fede, l'impresa di assicurazioni può dare disdetta con effetto immediato.**
3. **In caso di cessazione del rischio si applica quanto previsto dall'art. 68 della legge in materia (VersVG); in caso di cessione del veicolo assicurato, le norme di cui all'art. 69 e seguenti della medesima legge.**
All'impresa di assicurazioni è in ogni caso dovuto in pagamento il premio relativo al periodo contrattuale trascorso sino allo scioglimento del contratto.

Articolo 14

Alienazione o cessione in pegno dei diritti di prestazione assicurativa

Prima del definitivo accertamento delle condizioni di garanzia non è consentito, senza espresso consenso dell'impresa di assicurazioni, alienare o cedere in pegno i diritti all'ottenimento di prestazioni assicurative.

Articolo 15

Rivendicazione di diritti discendenti dal contratto di assicurazione (foro competente)

Il contraente ed altri aventi diritto possono avanzare pretese in virtù del contratto di assicurazione anche nei tribunali territorialmente competenti per il loro domicilio o la loro residenza abituale o la loro sede nazionale.

Articolo 16

Diritti e doveri di altri aventi diritto

Tutte le disposizioni che riguardano il contraente trovano applicazione per analogia anche per quelle persone che avanzano pretese in virtù del contratto di assicurazione. Dette persone sono responsabili con il contraente per l'adempimento degli obblighi assicurativi, dell'obbligo di diminuzione del danno e di salvataggio.

Articolo 17 **Modalità di dichiarazione/denuncia**

Tutte le comunicazioni e dichiarazioni del contraente e di altri soggetti aventi diritto sono soggette, a pena di invalidità, all'obbligo della forma scritta.

Articolo 18 **Diritto applicabile**

Si applica il diritto italiano.

Allegato:

Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione tra gli uffici nazionali di assicurazione degli

Stati membri dello Spazio economico europeo e di altri Stati associati del 30 maggio 2002 (*status*: maggio 2008):

Andorra, Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Germania, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria.

TIROLER VERSICHERUNG V.a.G.
Direzione e Rappresentanza Generale per l'Italia
Via del Macello 30
39100 Bolzano
Tel. +39 0471 052600
Fax +39 0471 052601
office@tiroler.it
www.tiroler.it

